



## CORTE DEI CONTI

---

### **Proposta Accordo territoriale sull'orario di lavoro per il personale delle aree funzionali degli uffici delle Sedi della Corte dei conti di Roma**

1. Il presente Accordo decentrato, nel rispetto dei principi fissati dalla contrattazione nazionale e dall'Accordo sull'orario di lavoro per il personale delle aree funzionali, sottoscritto in data 24 novembre 2015, d'ora in avanti "Accordo", si applica al personale amministrativo in servizio presso gli Uffici della Corte dei conti di Roma, a partire dal 1° ottobre 2016, in via sperimentale in analogia con la sperimentazione di cui al punto 2 dell'Accordo.

2. L'orario di servizio, come indicato al punto 4 dell'Accordo, si articola, di norma, dal lunedì al giovedì dalle ore 7,30 alle ore 19,00, e il venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

Sono temporaneamente ammesse diverse articolazioni dell'orario di servizio, quali ad esempio l'anticipazione dell'orario di ingresso alle ore 7:15, previa consultazione con le Rappresentanze sindacali territoriali, in relazione ad eccezionali esigenze di funzionamento e ferme restando che devono comunque essere assicurati adeguati livelli di sicurezza e di operatività.

3. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e si articola secondo le tipologie previste dal punto 11 dell'Accordo; la tipologia di orario scelta dal dipendente dovrà essere mantenuta per almeno 6 mesi, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

Alle suddette tipologie se ne prevede una ulteriore così prevista:

a) quattro giorni da 7 ore e 45 minuti e un giorno da 5 ore.

L'orario di lavoro giornaliero decorre dalla prima timbratura in entrata effettuata dal dipendente.

4. Per esigenze particolari del lavoratore, si possono modificare, previa autorizzazione, le giornate prescelte della settimana per ottemperare alla propria tipologia di orario di lavoro.
5. È garantita la presenza del personale nella fascia oraria 9:30-13:00 dal lunedì al venerdì in applicazione del punto 18 dell'Accordo. Per il personale che ha optato per la tipologia di orario di cui al punto 3, lett. a) del presente Accordo decentrato, nella giornata di 5 ore la fascia oraria garantita sarà dalle ore 9:30-12:30.
6. Mediante la contrattazione decentrata, ai sensi del punto 16 dell'Accordo, verranno definite le modalità e i criteri per ovviare all'impossibilità di assicurare il funzionale svolgimento delle attività lavorative in ragione delle tipologie orarie indicate dal personale.
7. Quando la prestazione di lavoro ordinaria ecceda le sei ore il personale ha diritto a beneficiare di una pausa. La pausa è pari ad almeno 30 minuti se trascorsa all'interno dell'edificio. La pausa può durare fino a 120 minuti se trascorsa fuori sede. La pausa pranzo potrà essere fruita a partire dalle ore 13:00.
8. Esclusivamente per le categorie di cui al punto 26 dell'Accordo, in applicazione del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, dell'“Accordo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro”, stipulato il 12 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL del 16 maggio 1995 come confermato dall'art. 26 del CCNL del 12 giugno 2003, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 recante “*Attuazione delle direttive 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*”, si stabilisce che la durata della pausa possa essere ridotta a 10 minuti, con diritto alla corresponsione del buono pasto, previa formale richiesta del dipendente.
9. Con riferimento al punto 21 dell'Accordo le eccedenze orarie potranno essere effettuate per un tempo massimo pari a 30 minuti giornalieri e per non più di 6 ore mensili. Le eccedenze orarie in questione non potranno superare, in qualsiasi

momento, le 22 ore complessive e non faranno sorgere in capo al dipendente alcun diritto alla corresponsione di retribuzione economica, dovendo essere, in linea di massima, assorbite attraverso riposi compensativi, anche giornalieri; questi ultimi nel numero annuo massimo di giorni 7.

10. Con riferimento al punto 22 dell'Accordo le prestazioni autorizzate eccedenti l'orario ordinario di lavoro determinano la corresponsione prevista per il lavoro straordinario o la fruizione di riposi compensativi in numero non superiore a 14 giorni per ciascun anno solare, se riferiti a giornate intere, comprensivi dei riposi compensativi di cui al punto 8 del presente Accordo decentrato.
11. Gli Uffici della sede potranno avvalersi della facoltà di effettuare l'orario plurisettimanale di cui all'art. 25 dell'Accordo; previa consultazione con la RSU e le OO.SS. rappresentative verranno individuati per ciascun Ufficio i periodi di riferimento, fermo restando la maturazione delle ferie annue spettanti.
12. Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia.

La Parte Pubblica

La RSU di Roma e le OO.SS. territoriali rappresentative